



## Principali obblighi per i Datori di Lavoro di piccole/medie imprese (settore commercio) in seguito all'entrata in vigore del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro D.Lgs 81/2008

Le principali attività per adempiere agli obblighi relativi alla sicurezza e salute negli ambienti di lavoro (Testo Unico 81/2008) sono:

### **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)**

Il Datore di Lavoro deve designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) (obbligo indelegabile)

Per attività commerciali sotto 200 lavoratori il Datore di Lavoro ha la possibilità di scegliere una delle seguenti soluzioni:

- si autonomia RSPP in seguito a corso di formazione di 16 ore sulla sicurezza e salute sul lavoro in conformità al D.M. 16 Gennaio 1997. Il D.Lgs 81/2008 prevede poi un aggiornamento periodico al corso che sarà normato da decreto attuativo.
- nomina un tecnico esterno qualificato

### **Valutazione dei Rischi**

Il Datore di Lavoro deve provvedere alla Valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento relativo (DVR) (obbligo indelegabile). Per la redazione del Documento può avvalersi di tecnici qualificati esterni.

Le aziende che hanno predisposto Autocertificazione devono redigere idonea Valutazione dei Rischi entro il giugno 2013.

### **Attività Antincendio e Primo Soccorso**

Il Datore di Lavoro deve organizzare una gestione delle emergenze affinché durante i turni di lavoro ed in ogni reparto sia sempre garantita la presenza di almeno un addetto al Primo Soccorso ed uno all'Antincendio.

Gli addetti al Primo Soccorso e gli addetti all'antincendio devono essere formati da corsi specifici.

Il particolare per il Primo Soccorso è prevista una formazione di 12 ore con aggiornamento triennale di 4 ore; per l'Antincendio è prevista una formazione di 4 ore (in caso di rischio incendio basso) oppure di 8 ore (in caso di rischio incendio medio). Il ruolo di addetto al Primo Soccorso e addetto all'Antincendio può essere svolto dallo stesso Datore di Lavoro se svolge anche il ruolo di RSPP oppure se la Ditta ha meno di 5 lavoratori.

### **Sorveglianza Sanitaria**

Il Datore di Lavoro deve nominare un Medico Competente per effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori solo nel caso in cui venga previsto dalla valutazione dei rischi (presenza di videoterminalisti, presenza di lavoratori notturni, presenza di rischi particolari per la salute dei lavoratori con indice di valutazione medio/alto, ecc.)

### **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)**

Il Datore di Lavoro deve comunicare ai lavoratori il diritto di designare un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, infatti, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs 81/2008, nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 Lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure e' individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo attraverso un organismo paritetico (Ente Bilaterale)

Se viene eletto un rappresentante dei lavoratori interno alla ditta, il Datore di Lavoro deve provvedere alla sua formazione, facendolo partecipare ad un corso di 32 ore (ai sensi dell'art.37 comma 10 del D.Lgs 81/2008) con aggiornamenti periodici.

Di seguito vengono elencati schematicamente gli obblighi generali del Datore di lavoro in tutte le attività in cui è presente almeno un lavoratore o equiparato (elenco non esaustivo):

N.	OBBLIGO
1	designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) (obbligo indelegabile) art. 17
2	provvedere alla Valutazione di tutti i rischi aziendali con la conseguente elaborazione del documento relativo (DVR) (obbligo indelegabile) art. 17. Per la redazione del Documento può avvalersi di tecnici qualificati esterni. Il Documento deve avere data certa.
4	Informazione, Formazione e addestramento (documentabile) dei lavoratori impiegati nell'attività, sui rischi presenti in azienda - art. 36 e 37
5	nominare un Medico Competente per effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori <u>solo</u> nel caso in cui venga previsto dalla valutazione dei rischi (presenza di videoterminalisti, presenza di lavoratori notturni, presenza di rischi particolari per la salute dei lavoratori con indice di valutazione medio/alto, ecc.)
6	Nominare gli addetti al Primo Soccorso e provvedere alla loro Informazione e Formazione specifica
7	Nominare gli addetti alla Prevenzione e Antincendio, e provvedere alla loro Informazione e Formazione specifica
8	Fornire ed informare sull'uso i Dispositivi di Protezione Individuale previsti nella valutazione dei rischi.
9	Registro degli infortuni (opportunamente vidimato dall'AUSL di competenza) e presente in sede
10	Nominare un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o in alternativa un RLST o aderire al fondo messo a disposizione dall'INAIL

Inoltre nelle attività lavorative, il Datore di Lavoro deve provvedere a:

11	Installazione e predisposizione dei presidi antincendio: estintori, ecc.
12	Predisporre all'interno dell'attività almeno un pacchetto di medicazione e/o cassetta di Primo soccorso.
13	Certificato di Prevenzione Incendi c/o i VVF (dove necessario)
14	Verifica periodica di Messa a terra elettrica

## TABELLA RIASSUNTIVA CON LE PRINCIPALI SANZIONI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

art. 55 del D.Lgs 81/2008 come modificato dall'art. 32 del D.Lgs 106/2009

**(elenco non esaustivo)**

DESCRIZIONE	SANZIONE
Mancata redazione del documento di valutazione rischi (art. 29 comma 1)	Arresto da 3 a 8 mesi o ammenda da € 2.500,00 a 6.400,00
Mancata nomina Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione (art. 17 comma 1 lettera b)	Arresto da 3 a 8 mesi o ammenda da € 2.500,00 a 6.400,00
Mancata formazione del Datore di Lavoro che vuole svolgere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione (art. 34 comma 2)	Arresto da 3 a 8 mesi o ammenda da € 2.500,00 a 6.400,00
Mancata Regolamentazione dei lavori in appalto e da rischio interferenza (Art. 26 comma 1)	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.000,00 a 4.800,00
Mancata fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale necessari per la mansione	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.500,00 a 6.000,00
Mancata vigilanza sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.200,00 a 5.200,00
Mancato aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione in seguito a mutamenti organizzativi e produttivi di rilevanza ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.500,00 a 6.000,00
Mancata cooperazione con le ditte in appalto o lavoratori autonomi, nonché la mancata valutazione del Rischio da Interferenze quando necessario	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.500,00 a 6.000,00
Mancata concessione ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute	Ammenda da € 2.000,00 a 4.000,00
Mancata comunicazione in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA per infortuni che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni	Ammenda da € 1.000,00 a 4.500,00
Mancata comunicazione in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA per infortuni che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell'evento	Ammenda da € 500,00 a 1.800,00
Mancata informazione del Medico Competente e del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione in relazione a: a) la natura dei rischi; b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati sugli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.	Ammenda da € 1.000,00 a 4.500,00
Per datori di lavoro di ditte in appalto, viene sanzionata la mancata presenza di tesserino di riconoscimento con foto per il lavoratori	Ammenda da € 100,00 a 500,00 per ciascun lavoratore

<b>ADDESTRAMENTO</b>	
Mancata applicazione di misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.200,00 a 5.200,00
<b>INFORMAZIONE AI LAVORATORI</b>	
Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare, sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente (Art. 36 comma 1)	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.200,00 a 5.200,00
Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione (Art. 36 comma 2): a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.200,00 a 5.200,00
Mancata informazione alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi, sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (art. 26 comma 1 lettera b))	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 750,00 a 4.000,00
<b>FORMAZIONE DEI LAVORATORI</b>	
Art. 37 comma 1: Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.200,00 a 5.200,00
Art. 37 comma 7 I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.200,00 a 5.200,00
I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico (Art. 37 comma 9)	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.200,00 a 5.200,00

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi (Art. 37 comma 10)	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.200,00 a 5.200,00
<b>EMERGENZE</b>	
Mancata designazione preventiva dei lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 750,00 a 4.000,00
Mancata organizzazione dell'attività Primo Soccorso	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 750,00 a 4.000,00
Mancata programmazione di interventi, provvedimenti ed istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro (Art. 43 comma 1 lettere d)	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.200,00 a 5.200,00
Mancata predisposizione di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi. (Art. 43 comma 1 e-bis)	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.200,00 a 5.200,00
Nei luoghi di lavoro soggetti al d.Lgs 81/2008 devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori (Art. 46. Prevenzione incendi).	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.200,00 a 5.200,00
<b>SORVEGLIANZA SANITARIA</b>	
Mancata nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, se sono presenti rischi per la salute dei lavoratori non trascurabili.	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.500,00 a 6.000,00
Mancata vigilanza affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità	Ammenda da € 1.000,00 a 4.500,00
Mancato invio dei lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria	Ammenda da € 2.000,00 a 4.000,00
Mancata comunicazione al Medico Competente della cessazione del rapporto di lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria	Ammenda da € 500,00 a 1.800,00
In seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, per almeno dieci anni	Ammenda da € 500,00 a 1.800,00
<b>RIUNIONE PERIODICA</b>	
Mancata convocazione della riunione periodica annuale nelle unità produttive con più di 15 lavoratori,	Ammenda da € 2.000,00 a 4.000,00
Mancata convocazione della riunione periodica in caso di significative modifiche relative alla sicurezza sul lavoro, nelle unità produttive con più di 15 lavoratori,	Ammenda da € 2.000,00 a 4.000,00
Svolgimento della Riunione Periodica non seguendo i criteri stabiliti dall'art.15 del D.Lgs 81/2008	Ammenda da € 2.000,00 a 6.600,00
Mancata verbalizzazione della riunione periodica	Ammenda da € 500,00 a 1.800,00

<b>CARATTERISTICHE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b>	
<p>La mancanza, all'interno del Documento di Valutazione dei rischi, degli elementi indicati all'art. 28 comma 2 lettere b,c,d:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• misure di prevenzione e di protezione attuate</li> <li>• i dispositivi di protezione individuali adottati</li> <li>• il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;</li> <li>• l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;</li> </ul>	ammenda da € 2.000,00 a 4.000,00
<p>La mancanza all'interno del Documento di Valutazione dei rischi degli elementi indicati all'art. 29 comma 2 e 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.</li> <li>• La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori,</li> </ul> <p>..... omissis</p>	ammenda da € 2.000,00 a 4.000,00
<p>La mancanza all'interno del Documento di Valutazione dei rischi degli elementi indicati all'art. 28 comma 2 lettere a,f:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.</li> <li>• l'individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento</li> </ul>	ammenda da € 1.000,00 a 2.000,00
<p>Mancata consegna tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza copia del documento di valutazione dei rischi (art. 18 comma 1 lettera o))</p>	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 750,00 a 4.000,00
<p>Mancata custodia del Documento di Valutazione dei Rischi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione stessa.</p>	Ammenda da € 2.000,00 a 6.600,00

I Tecnici della **SELF snc** sono a vostra disposizione per tutti i chiarimenti e le spiegazioni del caso e quando necessario per mettervi nelle condizioni di assolvere in modo adeguato a qualsiasi adempimento in tema di SICUREZZA E SALUTE sui luoghi di lavoro.

La ditta SELF snc è inoltre in grado di fornire altri servizi alle imprese quali:

- Piani di autocontrollo e consulenze in materia di sicurezza degli alimenti (HACCP), tamponi su superfici per la ricerca della carica microbica e rintracciabilità
- Studio e Progettazione del piano d'emergenza e di evacuazione (comprensivo di relazione tecnica e planimetrie informative), ai sensi del D.M.10 marzo 1998
- Corsi di Informazione e Formazione per i Lavoratori (ar. 36 e 37 del D.Lgs 81/2008)
- Valutazioni di Impatto Acustico
- Valutazione del rischio rumore negli ambienti di lavoro (TITOLO VIII Capo II del D.Lgs 81/2008) con l'utilizzo di fonometro rispondente ai requisiti di legge
- Valutazione del rischio Legionella nelle attività ricettive
- Piano di Autocontrollo per la valutazione dei requisiti di balneazione delle acque di piscina (conferenza Stato Regioni – accordo del 16 Gennaio 2003 e D.G.R. Emilia Romagna 1092/05)
- Pratiche per l'ottenimento e l'aggiornamento del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.)
- Pratiche e consulenze edilizie ed urbanistiche
- Consulenza per lo stoccaggio, trasporto e smaltimento rifiuti

Riferimenti tecnici SELF:

Dott. Gabriele Galvani            cell. 3389160578

Dott. Enrico Tombaccini        cell. 3402241482

Sede                                    tel. 0541410438